

- di dare atto che il servizio in argomento non è compreso in convenzioni attive stipulate ai sensi del I comma dell'art. 26 della legge 488/99 e che non risulta possibile la sua acquisizione attraverso il M.E.P.A., in quanto non presente;
- di approvare, inoltre capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto;
- di allegare la suddetta documentazione al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di precisare che la procedura di aggiudicazione del presente contratto pubblico, viene curata per conto del Comune dalla Stazione Unica Appaltante Stazione Unica Appaltante Unione Montana del Comelico e Sappada ai sensi dell' art L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30.6.2011;
- di dare atto che la spesa preventivata per l'intervento ammonta a Euro 102.000,00 (I.V.A. compresa), ed è stata prevista al capitolo n. 133000 " CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.", dove viene impegnata con il presente provvedimento in via presuntiva, salvo definizione ad avvenuto affido del servizio, sulla base delle risultanze della gara;
- di dare atto che si provvederà in termini al versamento della somma di € 30,00, dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) all' A.N.AC;
- di dare al bando la pubblicità prevista dalla legge, provvedendo alla sua pubblicazione per il periodo e con le modalità stabilite dal D.Lgs n. 50/2016;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n.77.

A norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Gianpaolo PILLER e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0435- 469126).

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO
(Piller geom. Gianpaolo)

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.vo n° 267 del 18 agosto 2000

FAVOREVOLE (X) in data

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AREA TECNICA

(Piller Gianpaolo)

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.lgs 18.8.2000, n. 267 **BILANCIO 2018**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

n° **reg. pubblicazioni**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa è stata affissa all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal

al

SAPPADA li

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI SAPPADA

PLODAR GEMANDE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

- prot. N° determinazione 2295 Sappada li 9 novembre 2016
PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI COLLEGAMENTO (PISTA DA SCI) DEL COMPRESORIO SCIISTICO "PIAN DEI NIDI E RACCORDO MONTE SIERA" E DELLA RELATIVA SEGGIOVIA, NONCHE' DELLE PISTE COMUNALI DI SCI NORDICO INVERNO 2016 - 2017.
CIG: 686587655 F ART.192 D.LGS 18.8.2000, n. 267 E ART. 32 D.LGS 18.4.2001, N. 50.

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

PREMESSO:

- CHE, in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n° 86 del 26 ottobre 2016, si rende necessario provvedere all'affido della concessione della gestione di un impianto di collegamento (pista da sci) del comprensorio sciistico "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera", della relativa seggiovia e delle piste comunali di sci nordico per il periodo invernale 2016-2017;

- Dato atto che a seguito delle informazioni assunte, l'importo presunto stagionale del servizio ammonta ad Euro 102.000,00 calcolato ai sensi della vigente normativa indicato dall' Amministrazione Comunale quale importo a base d'asta sul quale richiedere la formulazione delle offerte

- DATO ATTO, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l' appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poichè non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. Inoltre la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalsi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;

- OSSERVATO che l'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l' art. 32 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

- RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di garantire alla collettività ed offrire ai

- turisti la possibilità di usufruire degli impianti sciistici e relative piste per lo sci nordico di competenza diretta del Comune di Sappada ;
- b) all'affido della concessione si provvederà tramite procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36, 60, 95 e 164 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 rispetto all'importo posto a base di gara come in precedenza determinato ;
- c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440 dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d'appalto allo stesso allegati;

- DATO ATTO che il motivo per il quale si ricorre al criterio di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 consiste nella particolare tipologia dell'appalto, nonché nella semplificazione della procedura e conseguentemente nell'economicità del procedimento;

- ATTESO che in considerazione del valore della concessione l'affidamento potrebbe essere effettuato mediante procedura semplificata di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016, ma che si ritiene per un principio di maggiore trasparenza procedere mediante procedura aperta;

- RITENUTO pertanto, per tale motivo e per una evidente ragione di economicità, di limitare la pubblicazione del bando di gara al profilo del committente ed ai siti internet, <http://www.comune.sappada.bl@pecveneto.it> e <http://www.cmcs.it>, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 per le procedure ordinarie;

- DATO ATTO che la valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 sarà effettuata solo nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga necessario, in quanto la presente procedura di affidamento potrebbe rientrare tra le "procedure semplificate", dalle quali restano escluse, quelle previste dall'art. 36 del decreto medesimo "contratti sotto soglia"- dovrà comunque essere verificata la congruità dell'offerta tecnico – economica presentata ed un controllo sulle ditte offerenti;

- ATTESO che si rende inoltre necessario provvedere alla approvazione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto;

- DATO ATTO che il servizio in argomento non è compreso in convenzioni attive stipulate ai sensi del I comma dell'art. 26 della legge 488/99 e che non risulta possibile la sua acquisizione attraverso il M.E.P.A., in quanto non presente;

- ATTESO che la procedura di aggiudicazione del presente contratto pubblico, viene curata per conto del Comune dalla Stazione Unica Appaltante Stazione Unica Appaltante Unione Montana del Comelico e Sappada ai sensi dell'art. L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30.6.2011 in relazione alla convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 29 marzo 2013 tra l'Unione Montana del Comelico e Sappada ed il Comune di Sappada relativa alla Centrale Unica di Committenza ;

- DATO ATTO che si provvederà in termini al versamento della somma di € 30,00, dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) all' A.N.AC;

- DATO ATTO che la spesa preventivata per l'affidamento del servizio di che trattasi, ammonta a complessivi presunti Euro 102.000,00 (I.V.A. compresa) posti a base di gara, ed è stata prevista all'apposito capitolo n. 133000 " CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.", e ritenuto di assumere con il presente atto il relativo impegno presunto, salvo definizione ad avvenuto affido della fornitura/del servizio, sulla base delle risultanze della gara;

- DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 272 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. è il geom. Gianpaolo Piller,

- CONSIDERATO che la spesa che si assume con il presente provvedimento comprensiva di quella presunta da sostenere per la comunicazione dell'esito della gara, rientra tra le competenze dell'ente, in base alla vigente legislazione;

- VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2.000 n° 267 " Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICONOSCIUTA, per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2.000 n° 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 82 del 6 agosto 2004 di individuazione delle aree delle posizioni organizzative, modificata con delibera della Giunta Municipale n° 128 del 24 dicembre 2009 e conseguente nomina dei responsabili posizione organizzativa effettuata dal Sindaco con decreto n° 34 del 2 gennaio 2016 e successivi ;

DETERMINA

- di provvedere, per i motivi esposti in premessa ed in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n° 86 del 26 ottobre 2016, all'affido della concessione della gestione di un impianto di collegamento (pista da sci) del comprensorio sciistico "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera", della relativa seggiovia e delle piste comunali di sci nordico per la stagione invernale 2016- 2017;;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l' appalto in più lotti funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, nè prestazionali, poichè non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. Inoltre la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000,n. 267 e dell'art. 11del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., che:

a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di garantire alla collettività ed offrire ai turisti la possibilità di usufruire degli impianti sciistici e relative piste per lo sci nordico di competenza diretta del Comune di Sappada;

b) all'affido della concessione si provvederà tramite procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36, 60, 95 e 164 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440 dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d'appalto allo stesso allegati;

- dato atto che il motivo per il quale si ricorre al criterio di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 consiste nella particolare tipologia dell'appalto, nonché nella semplificazione della procedura e conseguentemente nell'economicità del procedimento;

- di prendere atto che in considerazione del valore della concessione l'affidamento potrebbe essere effettuato mediante procedura semplificata di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016, e ritenuto, per un principio di maggiore trasparenza procedere mediante procedura aperta;

- di limitare, per tale motivo e per una evidente ragione di economicità, la pubblicazione del bando di gara al profilo del committente ed ai siti internet <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.comune.sappada.bl@pecveneto.it> e <http://www.cmcs.it>, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 per le procedure ordinarie;

- di precisare che la valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 sarà effettuata solo nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga necessario, in quanto la presente procedura di affidamento potrebbe rientrare tra le "procedure semplificate", dalle quali restano escluse, quelle previste dall'art. 36 del decreto medesimo "contratti sotto soglia" – dovrà comunque essere verificata la congruità dell'offerta tecnico – economica presentata ed un controllo sulla idoneità delle ditte offerenti;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 52 c. 4 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che relativamente alla presente procedura non si richiedono mezzi di comunicazione esclusivamente elettronici, in quanto tale utilizzo richiederebbe attrezzature specializzate attualmente non disponibili nè per il committente nè per la stazione appaltante;